



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione

Al Presidente della Giunta regionale
Al Presidente del Consiglio regionale
Ai Componenti dell'Ufficio di Presidenza
Ai Presidenti delle Commissioni consiliari
 Permanenti e Speciali
 Ai Presidenti dei Gruppi consiliari
Al Segretario Generale del Consiglio
Al Direttore Generale Attività Legislativa
LL. SS.

Oggetto: **Proposta di legge:** "Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane). Inclusioni del Comune di Castelnuovo Cilento (SA) nella Comunità montana Gelbison e Cervati". **Reg. Gen. 282 - Esame**

La I Commissione consiliare permanente, riunitasi nella seduta del 30.11.2023, nel procedere all'esame del provvedimento indicato in oggetto, all'unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole all'approvazione del testo nella formulazione che si allega.

Ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del regolamento interno del Consiglio regionale, la Commissione ha, inoltre, designato relatore in Aula il Consigliere Tommaso Pellegrino.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Dott. Giuseppe Sommese

FL



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione

Proposta di legge: “Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane). Inclusione del Comune di Castelnuovo Cilento (SA) nella Comunità montana Gelbison e Cervati”

Art. 1

(Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 12)

1. All’articolo 3, comma 1, della legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane), il numero 17 è sostituito dal seguente:

“17) Comunità montana Gelbison e Cervati:

Cannalonga (SA), Castelnuovo Cilento (SA), Ceraso (SA), Gioi (SA), Moio della Civitella (SA), Novi Velia (SA), Orria (SA), Perito (SA), Vallo della Lucania (SA);”

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All’attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente e da esse non derivano nuovi e/o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regione Campania.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione

Relazione illustrativa

Le comunità montane sono enti costituiti da raggruppamenti di piccoli comuni montani limitrofi, che svolgono funzioni di indirizzo globale per il soddisfacimento degli interessi generali della popolazione residente nelle aree montane. La materia delle comunità montane è disciplinata da:

- Legge n. 97 del 31 gennaio 1994, normativa quadro che, tra l'altro, istituisce il Fondo per la montagna e demanda alle Regioni l'istituzione di un fondo regionale, nonché la disciplina dei criteri di riparto delle risorse tra le comunità montane;
- Artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- Legge regionale n. 6 del 15 aprile 1998, con la quale la Regione Campania costituì ventisette comunità montane che, complessivamente, raggruppavano 364 Comuni con una popolazione montana di 670.501 unità;
- Con legge regionale n. 12 del 2008 la Regione Campania, a seguito di riordino ed in modifica della l.r. n. 6 del 1998, ha individuato le attuali venti comunità montane.

Con **deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 24 dicembre 2022**, il **Comune di Castelnuovo Cilento (SA)**, in considerazione del fatto che possiede una popolazione inferiore a ventimila abitanti e il suo territorio è confinante con quello dei Comuni costituenti l'ambito territoriale della Comunità montana Gelbison e Cervati, i quali presentano caratteristiche socioeconomiche, morfologiche ed orografiche analoghe a quelle di Castelnuovo, ha deliberato di:

- **Di AVANZARE** alla Regione Campania richiesta di inclusione del Comune di Castelnuovo Cilento nella Comunità montana "Gelbison & Cervati", per le motivazioni definite in premessa;
- **Di RICHIEDERE** al Consiglio regionale della Campania il reinserimento del Comune di Castelnuovo Cilento nel territorio della Comunità montana "Gelbison & Cervati", apportando le dovute modifiche all'art. 3 della legge regionale Campania 30 settembre 2008, n. 12;
- **Di TRASMETTERE** la citata deliberazione alla Comunità montana "Gelbison & Cervati", ai Sindaci dei Comuni aderenti, all'UNCCEM Campania (componente, in rappresentanza delle CC.MM. della Campania, del tavolo regionale di partenariato forestale), alla Provincia di Salerno, alla Presidenza del Consiglio regionale della Campania ed alla Presidenza della Prima Commissione Permanente del Consiglio regionale della Campania.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione

La Comunità montana “Gelbison e Cervati”, mediante deliberazione del Consiglio generale n. 3 del 20 gennaio 2023, considerato che:

- il Comune di Castelnuovo Cilento (SA) ha una popolazione inferiore a 20.000 abitanti ed il suo territorio è confinante con quello dei Comuni rientranti nell’ambito territoriale della Comunità montana “Gelbison & Cervati”;

- che il Comune medesimo, per le sue caratteristiche, è di fatto integrato nel sistema socioeconomico e geografico collinare del comprensorio di pertinenza della Comunità montana “Gelbison & Cervati”, i cui i Comuni presentano, infatti, caratteristiche socioeconomiche, morfologiche ed orografiche simili a quelle di Castelnuovo Cilento (SA), **ha deliberato di:**

1) **DI PRENDERE ATTO** che il Comune di Castelnuovo Cilento, giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 28, adottata, all’unanimità, nella seduta del 24.12.2022, ha richiesto alla Regione Campania l’inserimento nell’ambito territoriale della Comunità montana “Gelbison & Cervati”, con sede in Vallo della Lucania (SA);

2) **DI CONDIVIDERE** le motivazioni addotte con l’atto deliberativo *de quo*, facendole proprie e, per l’effetto, **ESPRIMERE parere favorevole** per l’inserimento del Comune di Castelnuovo Cilento (SA) nell’ambito territoriale di questa comunità montana;

3) **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Comune di Castelnuovo Cilento (SA), ai Sindaci dei Comuni aderenti, all’UNCCEM Campania, alla Provincia di Salerno, alla Presidenza del Consiglio regionale della Campania ed alla Presidenza della Prima Commissione Permanente del Consiglio regionale della Campania.

La proposta di modifica alla legge regionale in commento si fonda su una puntuale interpretazione dell’art. 27, comma 5, del d.lgs. 267/2000 (TUEL), che testualmente recita: “...La legge regionale può prevedere, altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l’inclusione dei Comuni confinanti, con popolazione non superiore a ventimila abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socioeconomico della comunità”.

A ciò si aggiunga che, nel corso dei lavori preparatori alla legge regionale sul nuovo ordinamento delle comunità montane, con deliberazione n. 880 del 16 maggio 2008 – Area Generale di Coordinamento n. 1 – Gabinetto Presidente Giunta regionale - recante l’approvazione del disegno di legge, avente ad oggetto il “Nuovo ordinamento e disciplina delle



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione

comunità montane” si specificava che, sebbene l’efficienza dell’agire amministrativo delle comunità montane campane potesse conseguirsi attraverso una riconfigurazione degli ambiti territoriali, con esclusione di quei comuni classificati non montani, andavano, in ogni caso, fatti salvi quei comuni non classificati come montani, ma che, tuttavia, risultavano completamente interclusi in una o tra due comunità montane.

Nella fattispecie, il Comune di Castelnuovo, con popolazione pari a 2.816 (duemilaottocentosedici) abitanti presenta caratteristiche orografiche, territoriali e socioeconomiche identiche a quelle dei Comuni rientranti nelle due comunità montane confinanti, ovvero la Comunità montana Gelbison e Cervati e la Comunità montana Alento Montestella. Peraltro, Castelnuovo Cilento rientra nella definizione delle zone montane di cui all’art. 32, comma 2, del regolamento comunitario n. 1305/2013, in quanto il territorio “è caratterizzato da una notevole limitazione della possibilità di utilizzazione della terra e da un considerevole aumento dei costi di produzione dovuti:b) in zone a più bassa altitudine, all’esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l’impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti”.

Risulta, pertanto, davvero evidente, a soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla legge, l’inclusione del Comune di Castelnuovo Cilento (SA) nel sistema geografico e socioeconomico afferente alla Comunità montana del Gelbison e Cervati, così come, di recente, ribadito con atti deliberativi di indirizzo, adottati all’unanimità dal Consiglio comunale dall’ente medesimo, ossia (come sopra ricordato) la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 24.12.2022, e dalla Comunità montana “Gelbison e Cervati”, ovvero la deliberazione del Consiglio generale n. 3 del 20 gennaio 2023, atti trasmessi al sottoscritto e che, ai fini istruttori, si accludono alla presente proposta di legge.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione

Relazione tecnico-finanziaria

Dall'attuazione del provvedimento non derivano oneri finanziari, diretti o indiretti, a carico del bilancio regionale, come si evince chiaramente dalla lettura delle disposizioni normative vigenti in materia.

A tal proposito l'art. 2, co. 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) ha previsto che: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. (...)".

In seguito, l'art. 19, co. 5, della legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16 (Misure urgenti per la finanza regionale) ha statuito che: "Le risorse di cui al comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), attribuite dallo Stato alle comunità montane antecedentemente alla data di entrata in vigore dell'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010), sono trasferite alle stesse comunità montane dalla Regione Campania."

L'art. 24, co. 1 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane), così recita: "Le modifiche territoriali di cui alla presente legge non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione Europea e dalle leggi statali e regionali."

Ciò posto, la Giunta regionale, con delibera n. 264 dell'1.06.2022, ha approvato i criteri di riparto delle risorse ordinarie 2022, unitamente al piano di riparto delle stesse risorse per l'anno 2022, ai fini dell'attribuzione alle comunità montane della Regione. In particolare, nel succitato provvedimento è stata accolta la proposta avanzata dall'UNCCEM Campania (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) di approvazione dei criteri di riparto delle risorse ordinarie per l'annualità 2022 in funzione proporzionale diretta al 100% delle spese di personale e al 51,7% delle altre spese fisse ed incompressibili, che ciascun ente è tenuto a sostenere nell'anno 2022, unitamente al piano di riparto delle stesse risorse nel medesimo anno, nella misura e secondo gli importi indicati nell'ultima colonna della tabella allegata al provvedimento *de quo*.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione

Dallo studio dei richiamati criteri adottati per l'anno 2022, nelle more dell'approvazione dei criteri e del piano di riparto concernenti l'annualità 2023, si desume chiaramente che l'ingresso di nuovi Comuni all'interno di comunità montane già costituite non determina alcun incremento del contributo a carico della Regione Campania, in quanto l'estensione del territorio e la consistenza della popolazione delle comunità *de quibus* non costituiscono più criteri rilevanti ai fini della determinazione del contributo stesso, come, invece, era previsto in passato dall'art. 18 della l.r. 17/1998.